



Piano di utilizzo
dell'impianto sportivo Stadio Martin Luther King sito in viale della Costituzione n. 3
– Stagioni Sportive 2025/2030 –

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art.1- Disciplina d'uso

Il presente Piano disciplina l'utilizzo dell'impianto sportivo Stadio Martin Luther King sito in viale della Costituzione n. 3, di proprietà comunale, ed è rivolto ai fruitori dello stesso.

Il Gestore è tenuto ad applicarlo e farlo rispettare come da convenzione sottoscritta col il Comune concedente e in conformità dell'art. 27 della legge regionale del Veneto n. 8/2015 potrà modificarlo annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

Art.2- Destinatari e utilizzo

Il complesso è destinato ad uso sportivo, ricreativo e sociale di interesse pubblico quali a titolo esemplificativo l'educazione alla cura del benessere psicofisico attraverso l'attività motoria di bambini, preadolescenti e adolescenti ovvero attività ricreative e sociali per la cittadinanza, secondo le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dello stesso che lo costituiscono per attività sportive organizzate dal Gestore e/o da associazioni, società e gruppi sportivi che svolgano discipline per le quali l'impianto è abilitato.

Le attività realizzate con riferimento all'impianto sportivo (di natura gestionale, operativa, complementare) devono essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi comunali.

Art. 3 - Calendari ed assegnazione degli spazi

Il concessionario deve garantire un uso pluralistico degli impianti, ed è quindi tenuto ad accogliere – nei limiti dell'orario settimanale minimo di apertura della struttura di cui al successivo art. 10 – le richieste di utilizzo rivolte alla pratica degli sport per i quali l'impianto sportivo è predisposto, applicando l'ordine di priorità ed i criteri di precedenza previsti dall'art. 7 del Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi. Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni anno di attività dovrà comunicare all'Ufficio sport del Comune il calendario di utilizzo.

Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate potrà intimare, previa diffida, la rielaborazione del piano di utilizzo sopraccitato. Il rifiuto ad adempiere potrà costituire elemento per la revoca della concessione.

Qualora il concessionario svolga proprie attività agonistiche e/o promozionali, queste avranno la precedenza su quelle di altre associazioni. All'inizio di ciascun anno di attività il gestore dovrà indicare il monte ore a propria disposizione.

Il concessionario dovrà garantire l'uso gratuito in orario antimeridiano per attività per la terza età e/o per persone con disabilità organizzate dal Comune, anche in collaborazione con soggetti terzi per complessive max n. 6 ore settimanali. Ore ulteriori saranno soggette a tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale con provvedimento di Giunta annuale.

L'Amministrazione si riserva n. 10 giornate di uso gratuito dell'impianto, in giorni feriali e/o festivi, da comunicare al gestore previo congruo preavviso.

Il gestore predisporrà, concordandoli con il Comune, appositi moduli per le richieste di utilizzo dell'impianto.

Gli orari di apertura (eventualmente differenziati secondo le stagioni) e le relative variazioni dovranno essere resi noti all'Ufficio Sport del Comune e agli utenti mediante tempestive comunicazioni e appositi cartelli chiaramente visibili al pubblico.

Il gestore informerà il Comune ed i richiedenti del recapito postale, telefonico e di posta elettronica per l'inoltro delle richieste e si impegna fin d'ora a comunicare eventuali variazioni dello stesso; si obbliga, inoltre, ad utilizzare in via prioritaria lo strumento della posta elettronica ed a comunicare gli orari in cui si garantirà la risposta alle chiamate telefoniche.

I gruppi utilizzatori dovranno:

- garantire il rispetto delle modalità di utilizzo dell'impianto contenute nel Piano di conduzione;
- esonerare il Comune e il gestore per gli infortuni ed i danni verso terzi derivanti dall'attività;
- rispondere dei danni provocati alle strutture, con apposita polizza assicurativa che il gestore dovrà obbligatoriamente acquisire prima dell'inizio dell'attività del soggetto.

Art.4 - Manifestazioni e iniziative

Manifestazioni ed iniziative occasionali e/o extra-sportive possono essere organizzate previa acquisizione, a propria cura e spese, delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il Gestore, in particolare, deve provvedere a propria cura e spese a:

- compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e dalle altre autorità competenti per il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- provvedere ai servizi di *safety and security*.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni normative che vengono in rilievo, in particolare l'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e relativi titoli autorizzativi dei competenti uffici comunali.

Art.5- Tariffe d'uso

Il concessionario applicherà, quale importo massimo applicabile, le tariffe d'uso stabilite annualmente dalla Giunta Comunale limitatamente alle attività sportive rivolte ai bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età. Al di fuori di tale tipologia di fruitori, il concessionario determina a sua discrezione le tariffe d'uso e le comunica all'Ufficio sport, aggiornando la comunicazione ad ogni modifica, salve le gratuità previste all'art. 3.

Art.6- Sospensione o rinvio attività sportiva

Il Comune si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di pubblico interesse, qualsiasi attività, iniziativa o manifestazione programmata nel complesso sportivo, comunicandolo con congruo preavviso per quanto possibile.

Art.7- Attività economiche collaterali

Il concessionario può attivare all'interno dell'impianto, previa comunicazione all'ufficio sport, attività commerciali quali, a mero titolo di esempio, un punto ristoro e svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine, il concessionario deve munirsi, a propria cura e spese, delle prescritte autorizzazioni e licenze per le attività di cui trattasi. Tali servizi possono essere affidati a terzi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative di legge e dai vigenti regolamenti comunali in materia applicabili.

Ogni onere, inclusi arredi e attrezzature necessarie per l'allestimento del punto di ristoro, e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario.

Al concessionario è consentita la gestione degli spazi pubblicitari sonori e visivi, anche con delega a terzi, nel rispetto delle norme di sicurezza e detratte le imposte, se dovute.

Art.8- Penalità

Le inadempienze da parte del concessionario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno la relativa contestazione scritta per l'applicazione della penalità fino ad € 1.000,00, cui il concessionario potrà controdedurre in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione della contestazione.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente con spese a carico del concessionario.

Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto;
- mancata effettuazione delle pulizie dei locali;
- mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria;
- assenza prolungata di un addetto nell'orario di apertura dell'impianto
- mancato rispetto dei tempi di progettazione e esecuzione offerti in sede di gara per la realizzazione degli interventi e lavori di miglioria degli impianti.

CAPO II - NORME PER GLI UTENTI

Art.9- Utilizzo ed accesso

- Gli impianti devono essere usati esclusivamente dai soggetti autorizzati e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi sportivi.
- I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danni alla struttura.
- È vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo la gestione dell'impianto così come l'uso; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.
- In relazione al tipo di fondo dello spazio di attività è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento ed attrezzature non lesive del fondo: comunque gli atleti dovranno indossare gli equipaggiamenti prescritti dai regolamenti delle proprie federazioni sportive.
- È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto; in caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento; in difetto sarà loro vietato l'ingresso.
- I frequentatori, gli atleti e gli accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.
- Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita ufficiale.
- È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- È vietato compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza degli impianti e delle attività che vi si svolgono; è diritto del Gestore allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
- È vietato utilizzare gli impianti per scopi pubblicitari, in qualunque loro parte, senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificatamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto.

Art. 10) - Impianti e attrezzature

Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. È fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi diversi con il Gestore dell'impianto. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

Art. 11) - Orari e prevenzione danni

Il Gestore si impegna a rendere e mantenere fruibili gli impianti del complesso sportivo, per le attività sportive cui sono destinati, da parte dei soggetti utilizzatori nei giorni e negli orari stabili con l'assenso dell'Ufficio allo Sport.

Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione. I danni arrecati alle attrezzature o alle strutture saranno posti a totale carico dei responsabili che dovranno tenere indenne il Comune e/o il Gestore delle spese sostenute per il ripristino. Ai soggetti che non rispetteranno le predette norme di condotta sarà vietato l'ingresso nell'impianto.

CAPO III – RESPONSABILITÀ

Art. 12) – Esclusione di responsabilità in capo al Comune

Il concessionario del servizio si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivantegli ai sensi di legge in conseguenza dell'espletamento di quanto richiestogli in base alla presente concessione. Il concessionario si assume la piena e completa responsabilità relativamente ai servizi affidatigli e risponderà direttamente dei danni che, per colpa dei propri operatori e di qualsivoglia altra tipologia di personale, dipendente o non dipendente, adibito ai servizi, o allo stesso addebitabili in quanto derivanti da irregolarità o carenza nelle prestazioni a cui è tenuto, dovessero occorrere agli utenti dei servizi, alle persone e/o cose, restando a suo esclusivo carico qualsivoglia risarcimento degli stessi senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Il Comune di Cadoneghe è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano, fa fede la convenzione stipulata con il Gestore del complesso sportivo.

Cadoneghe, lì

COMUNE DI CADONEGHE

IL CONCESSIONARIO